

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
AMMINISTRATIVO PER LA CONTABILITA’ SPECIALE DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE**

CIG: B95B614FC4

CAPITOLATO TECNICO

Il presente Capitolato Tecnico è costituito dai seguenti documenti:

- Capitolato Tecnico

Allegati

Patrimonio Enpab aggregato

PREMESSA

Il servizio disciplinato dal presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l'amministrazione¹ e contabilizzazione delle operazioni del portafoglio finanziario di proprietà dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi "Enpab" o "Ente". In relazione al quadro contabile di riferimento, si precisa che attualmente Enpab redige la propria contabilità economico-patrimoniale in conformità alle disposizioni del Codice Civile, integrate dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità). In tale contesto, le operazioni relative alla gestione finanziaria vengono rilevate secondo il principio di competenza economica e valutate sulla base delle regole previste dagli OIC, con particolare riferimento agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Tuttavia, a partire dall'esercizio 2026, con una prima fase di sperimentazione prevista per il 2025, l'Enpab sarà tenuta, ai sensi del Decreto-legge n. 113/2024 e nell'ambito della Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ad adottare un nuovo sistema contabile basato sui principi contabili ITAS – Italian Public Sector Accounting Standards. Tali standard, elaborati in coerenza con il quadro internazionale IPSAS, sono improntati a una logica di contabilità accrual e richiedono una profonda revisione delle modalità di rilevazione, classificazione e valutazione delle poste contabili.

Pertanto, il presente appalto ha ad oggetto anche il supporto all'Enpab nel processo di transizione contabile dal modello attuale (Codice Civile + OIC) al nuovo sistema ITAS accrual.

Le specifiche tecniche riportate all'interno di questo documento sono basate sul sistema contabile attualmente vigente. Tuttavia, come illustrato, il futuro passaggio al modello ITAS accrual potrà determinare una diversa interpretazione e applicazione alle attuali regole di contabilità, tale diversa interpretazione e applicazione che si renderà necessaria in funzione dell' "adeguamento normativo" non costituirà un'implementazione contrattuale o variante in corso d'opera ma parte specifica dell'oggetto del servizio richiesto.

Il portafoglio è attualmente gestito sia direttamente dall'Ente, che indirettamente attraverso dei mandati di gestione e riguarda un'ampia categoria di strumenti finanziari, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: obbligazioni, azioni, quote di fondi OICR, ETF, OICR immobiliari, FIA non quotati etc. denominati in euro o in altra valuta diversa. I processi di amministrazione e contabilizzazione dovranno essere gestiti tramite procedure informatiche automatizzate e i relativi dati ed informazioni a livello analitico ed aggregato dovranno essere forniti, sia, tramite l'utilizzo di comunicazione digitale, che, per il tramite di applicativi informativi web based.

¹ Per amministrazione si intende l'insieme delle attività necessarie per l'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati relativi alle singole operazioni finanziarie oltre che delle diverse attività di verifica e controllo di tipo operativo ed amministrativo (congruità controvalori ai prezzi, riconciliazioni bancarie e riconciliazioni eventuali depositari, etc).

L'attività dovrà prevedere una fase iniziale di impostazione dei dati di portafoglio e di contabilità al fine di acquisire, per le posizioni aperte al 31/12/2025, tutte le anagrafiche titoli e di impostare il piano dei conti secondo il medesimo schema utilizzato dalla contabilità generale Enpab al fine di consentire il trasferimento periodico ed automatico, su base mensile, delle prime note contabili per singolo movimento dal service amministrativo all'Enpab. I flussi finanziari relativi alle anagrafiche titoli ed alle operazioni finanziarie dovranno essere disponibili con periodicità almeno settimanale.

La valorizzazione del portafoglio al valore storico, valore di mercato, valore di carico e al valore di mercato e carico (calcolato valorizzandogli gli attivi circolanti al mercato e gli attivi immobilizzati ai valori di carico), dovrà avvenire con periodicità mensile, trimestrale ed annuale.

Per valore di carico si intende:

- Per le immobilizzazioni finanziarie il costo di acquisto, o di sottoscrizione, o del valore attribuito ai beni conferiti, o il costo ammortizzato. Il costo viene eventualmente ridotto a fronte di perdite durevoli di valore, il valore originario verrà ripristinato negli esercizi successivi qualora dovessero venir meno i motivi della svalutazione precedentemente effettuata. Le partecipazioni di controllo e collegamento iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto. Il costo di acquisto è rettificato degli scarti maturati *pro-rata temporis*.
- Per le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, il valore di carico è valutato al minor valore tra il prezzo medio ponderato di carico e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (prezzo rilevato alla data di valutazione). Il costo è determinato con il metodo della media ponderata per singola operazione, tale criterio deve essere adottato per singolo titolo sulla globalità delle operazioni effettuate. Inoltre, il costo viene rettificato in base al principio della competenza economica dall'aggio o disaggio di emissione (per i titoli obbligazionari), dalla minusvalenza da valutazione al prezzo di mercato e dalla ripresa di valore fino alla concorrenza, al massimo, del prezzo originario, qualora nell'esercizio sia venuto meno il motivo di una precedente svalutazione. Più precisamente, se l'Ente in un determinato esercizio ha svalutato un titolo, e se in un esercizio successivo sono cessate, in tutto o in parte, le cause della svalutazione, gli amministratori in sede di formazione del bilancio ripristinano, in tutto o in parte, il valore iscritto in precedenza. Il ripristino di valore può essere perciò parziale o totale rispetto al valore contabile precedente, con la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, solo gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per l'ammontare corrispondente. In ogni caso il processo di ripristino di valore non può superare il prezzo originario e può essere attuato solo in funzione del riassorbimento di svalutazioni effettuate

obbligatoriamente in precedenza. Il ripristino di valore è iscritto nel conto economico nel gruppo Rettifiche di valore di attività finanziarie.

- Per le operazioni in valuta diversa dall'euro, si procede alla loro contabilizzazione al cambio del giorno in cui è effettuata l'operazione. Alla data di valutazione, i titoli e le partecipazioni in valuta estera giacenti in portafoglio sono convertiti al cambio di fine periodo in ossequio ai principi contabili nazionali vigenti. La gestione valutaria dovrà essere contabilizzata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2426 punto 8-bis del cod. civ. evidenziando gli utili netti non realizzati derivanti dalla valutazione a fine esercizio al cambio a pronti a fine periodo di valutazione. Così come eventuali conti valutari dovranno essere gestiti calcolando il cambio medio di carico utile alla quantificazione dei proventi o oneri derivanti dalla negoziazione ovvero alla quantificazione delle plusvalenze o minusvalenze da valutazione al cambio di fine esercizio/periodo di valutazione.

Il servizio dovrà anche essere di tipo parametrico al fine di consentire l'elaborazione di reportistica gestionale e di riclassificazione dati sia interna all'Ente che su richiesta da parte degli organismi di vigilanza: COVIP, Ministero del Lavoro, Commissione Parlamentare di Controllo sugli Enti di Previdenza, Collegio Sindacale etc. Infine, dovrà essere garantita l'assistenza presso la sede Enpab, a richiesta di quest'ultimo, per le verifiche dei revisori contabili e degli organismi di vigilanza.

Il portafoglio dell'Enpab è gestito sia direttamente dall'Ente che tramite mandati di gestione. I titoli sono depositati/sub depositati sia presso le banche depositarie dei gestori esterni, che su uno o più dossier titoli/rapporti intestati all'Ente. L'operatore economico avrà scambi di flussi finanziari giornalieri/mensili/trimestrali/semestrali/annuali relativi al portafoglio dell'Ente al fine di garantire l'allineamento dei dati.

La composizione aggregata del portafoglio degli strumenti finanziari al 31.12.2024 è individuata nell'allegato al presente capitolato tecnico.

OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di service amministrativo di gestione contabile del portafoglio titoli per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2028 con eventuale proroga per ulteriori 24 mesi fino al 31/12/2030.

I servizi considerati nella presente procedura sono i seguenti:

A. Personalizzazione del sistema informativo e contabile e recupero delle posizioni e movimentazioni pregresse relative al patrimonio finanziario dell'Ente

L'attività consiste nella definizione del piano dei conti, delle regole e criteri per la registrazione contabile delle operazioni/movimenti, e valutazione dei titoli, nella definizione della reportistica ai

fini della redazione civilistica del bilancio di fine esercizio ovvero dei bilanci infra annuali e NAV di fine periodo, set-up delle linee comunicative del servizio web-based, definizione delle procedure relative ai flussi finanziari da e verso i gestori finanziari e da e verso le controparti bancarie, oltre che la definizione delle procedure in materia di sicurezza dei dati e la predisposizione del manuale operativo con indicazione delle diverse fasi gestionali dei soggetti coinvolti dei tempi di esecuzione, dei tracciati record e dei formati e canali di trasmissione dell'informativa. Nella fase di personalizzazione è ricompresa l'attività di caricamento delle singole posizioni aperte al 31/12/2025.

B. Servizio di amministrazione del patrimonio finanziario dell'ente, inclusa la gestione delle anagrafiche finanziarie dei titoli per il tramite dei principali provider (Bloomberg, Thomson-Reuters, Six Telekurs, WM-Reuters, etc.)

Il servizio di amministrazione del patrimonio finanziario ricomprende la ricezione delle operazioni in strumenti finanziari, dei richiami di capitale dei commitment sottoscritti in strumenti alternativi FIA e dei relativi eventi (stacco cedole, dividendi, corporate action, etc), l'inserimento nel sistema contabile del service, inserimento ed aggiornamento delle anagrafiche degli strumenti finanziari fornite dai principali data provider, la ricezione dei movimenti di conto corrente, la riconciliazione del portafoglio titoli per depositaria/controparte finanziaria e per eventuale gestore, la riconciliazione dei conti correnti in euro ed in valuta accesi presso i gestori delegati e quelli presso le banche con cui l'Ente si relaziona direttamente per la valorizzazione periodica del portafoglio ai valori storici, di carico e di mercato.

C. Gestione della contabilità dell'Ente secondo criteri civilistici

Il servizio include le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo: contabilizzazione di dettaglio delle movimentazioni finanziarie collegate alla valorizzazione periodica del patrimonio finanziario dell'Enpab, trasmissione prime note contabili, produzione ed evidenza per dati aggregati e analitici del/i saldo/saldi della gestione finanziaria e comunicazione telematica degli stessi all'Ente per l'integrazione nella propria contabilità generale, produzione ed estrazione del bilancio della gestione finanziaria dell'Enpab (stato patrimoniale e conto economico) secondo schemi standard o riclassificazioni personalizzate, elaborazione dei dati contabili presenti nel sistema informativo del service amministrativo per la produzione e tenuta del gestionale finanziario e del libro giornale dell'Enpab, supporto nella produzione di dati/tabelle relative al patrimonio finanziario dell'Ente per la redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale, trimestrale e di assestamento. Il regolamento di contabilità dell'Ente è pubblicato sul sito Enpab al seguente link: <https://www.enpab.it/trasparenza-in-enpab/disposizioni-general.html>.

D. Sistema web based di interrogazione dei dati finanziari e dei singoli movimenti contabili

Il sistema web based sarà rappresentato da un applicativo software, popolato ed aggiornato dal service, che consentirà all'Enpab di consultare ed estrarre i dati e le informazioni in relazione alle singole operazioni/movimenti ovvero per diversi livelli di aggregazione parametrizzabili su richiesta dell'Ente (esempio per classe di attivo, per rating, per duration, per scadenza, per valuta, per area geografica, etc). Così come sarà possibile consultare i singoli movimenti contabili ed il bilancio di verifica.

E. Supporto operativo in sede

Al fine di consentire la corretta, completa e puntuale esecuzione del servizio dovrà essere garantita, a richiesta dell'Enpab, la presenza di un operatore del service al fine di assistere l'Ente nelle procedure di caricamento automatizzato dei dati e nelle attività di verifica e di controllo dei revisori contabili ovvero di altri organismi di vigilanza.

F. Reportistica gestionale

In relazione al servizio di reportistica dovranno essere predisposti in via esemplificativa ma non esaustiva i seguenti report contabili e gestionali di dettaglio e per singolo portafoglio gestito da terzi oltre che per il portafoglio complessivo/generale (gestione diretta e in delega) sia per i titoli iscritti tra le immobilizzazioni sia tra quelli dell'attivo circolante: valorizzazione ai prezzi storici, di carico e di mercato, calcolo del capitale medio investito per singolo titolo e per i conti correnti, rendimenti ai prezzi storici, rendimenti ai prezzi di carico, rendimenti ai prezzi di mercato, operazioni di chiusura e determinazione plus e minus da valutazione, report compravendite e determinazione plus e minus da negoziazione, ratei cedolari con evidenza in chiaro della convenzione di calcolo, scarti di emissione e di negoziazione con evidenza in chiaro della convenzione di calcolo, report riclassificati per COVIP, report riclassificati per Commissioni Parlamentare di Controllo degli Enti di Previdenza, report Ministero del Lavoro, report di controllo conti correnti e depositari, etc..

Inoltre, dovrà essere prevista la produzione mensile di differenti reporting di valorizzazione come di seguito specificato:

- NAV al carico/ufficiale (quello sulla cui base viene effettuata la contabilità dell'Ente): calcolato valorizzandogli tutti gli asset a prezzi e cambi di carico.
- NAV ai valori di chiusura calcolato valorizzandogli attivi circolanti al minore tra prezzo di mercato e prezzo storico e gli attivi immobilizzati al costo storico. I cambi utilizzati sono, in entrambe i casi, quelli di mercato rilevati alla data di riferimento del calcolo. Il prezzo storico viene determinato sulla base del costo medio ponderato. Per i titoli obbligazionari il prezzo storico è il prezzo secco rettificato delle capitalizzazioni degli scarti di emissione (o al valore ammortizzato)

per gli attivi circolanti e delle capitalizzazioni degli scarti di negoziazione (oltre a quelli di emissione) per gli attivi immobilizzati. La capitalizzazione degli scarti (sia di emissione che di negoziazione) sarà effettuata secondo la periodicità richiesta dal cliente.

- NAV al mercato: tutti gli asset vengono valorizzati a prezzi e cambi di mercato.
- NAV al mercato e al carico: calcolato valorizzandogli gli attivi circolanti al mercato e gli attivi immobilizzati ai valori di carico.
- Report economico.
- Riconciliazioni saldi banca.
- Elenco operazioni.
- Files contabili.

Infine, settimanalmente l'operatore invierà all'Ente i seguenti reporting:

- Riconciliazione dei saldi bancari sia direttamente detenuti che relativi ai mandati di gestione;
- Lista operazioni realizzate da inizio dell'anno fino alla data di fine periodo;
- Valorizzazione sia del portafoglio aggregato generale "Main" che dei singoli sottoportafogli/gestioni (Diretta e Mandati esterni);
- File generale e di dettaglio della composizione patrimoniale finanziaria su formato acquisibile dalla piattaforma Portfolio & Risk Analytics (PORT e PORT WS) di Bloomberg

G. Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza COVIP

Il servizio in esame comprende le seguenti attività:

- Implementazione della nuova struttura segnaletica di cui alla circolare COVIP n. 172/21 del 15 gennaio 2021 e s.m.i.;
- Servizio di produzione periodica delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e supporto all'invio delle stesse;
- Accesso a tool online per la lettura dei dati elaborati ed inviati alla Commissione di vigilanza Covip;
- Predisposizione ed aggiornamento di un documento tecnico per i tracciati di alimentazione dei dati informativi per le segnalazioni statistiche e di vigilanza degli Enti Previdenziali.

H. Simulazione dei limiti agli investimenti relativi ai portafogli finanziari dell'Ente

Mensilmente, in corrispondenza alla produzione della reportistica di periodo, verrà fornito un allegato contenente la simulazione dei limiti agli investimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione ed applicati sui portafogli dell'Ente

MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Attività	Sub Attività	Tempi
A. Personalizzazione del sistema informativo e contabile e recupero delle posizioni e movimentazioni pregresse relative al patrimonio finanziario dell'Ente.	A1. Personalizzazione del sistema informativo e delle regole contabili in relazione al portafoglio aggregato ed ai sotto portafogli	Entro 30 giorni di calendario dalla sottoscrizione del contratto
	A2. Acquisizione dei dati al 31/12/2025	Entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto
B. Servizio di amministrazione del patrimonio finanziario dell'ente, inclusa la gestione delle anagrafiche finanziarie dei titoli per il tramite dei principali provider (Bloomberg, Thomson-Reuters, Six Telekurs, WM-Reuters, etc.).	B1. Invio dei movimenti e dei dati	Settimanale
	B2. Censimento e mantenimento delle anagrafiche dei titoli	Settimanale
	B3. Esecuzione dei controlli	Settimanale
	B4. Valorizzazione del portafoglio main e dei sotto portafogli	Settimanale/Mensile/Annuale
C. Gestione della contabilità dell'Ente secondo criteri civilistici.	C1. Trasmissione delle prime note contabili ed esecuzione dei controlli post registrazione contabile	Mensile
	C2. Elaborazione e stampa in formato elettronico dei documenti contabili	Mensile/Trimestrale/Annuale
	C3. Trasmissione delle prime note contabili in relazione alle operazioni di rettifica e di assestamento per la valorizzazione contabile del portafoglio main e dei sotto portafogli. Redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione per la parte relativa all'analisi della movimentazione e della valorizzazione	Mensile/Trimestrale/Annuale
D. Sistema web based di interrogazione dei dati finanziari e dei singoli movimenti contabili.	D1. Interrogazione dei dati finanziari e dei singoli movimenti contabili	Settimanale/Mensile
	D2. Procedure di backup differenziale	Giornaliero
	D3. Procedure di backup completo	Quindicinale
	D4. Procedure di disaster recovery e business continuity	Trimestrale

E. Supporto operativo in sede	E1. Giornate di presenza in sede	A richiesta
F. Reportistica gestionale	F1. Report per le diverse fasi del processo amministrativo e contabile	Settimanale/Mensile/Annuale
G. Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza COVIP	G1. Reperimento, rielaborazione/riclassificazione dati per la produzione delle segnalazioni vigilanza COVIP	Entro e non oltre le tempistiche indicate di volta in volta dall'Autorità di Vigilanza Covip
H. Simulazione limiti agli investimenti	H1. Produzione della simulazione limiti agli investimenti Enpab	Mesile/Annuale

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Affidatario dovrà:

- garantire il servizio per l'intero periodo;
- utilizzare mezzi idonei all'esecuzione del servizio;
- provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni normative e regolamenti, con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori;
- osservare ed applicare scrupolosamente tutte le normative relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso delle cooperative;
- Applicare obbligatoriamente e scrupolosamente le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, e successive modificazioni.

L'Affidatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e la Società.

Pertanto, l'Affidatario dovrà tenere indenne la Società da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori; rispettare tutte le prescrizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale; adottare quindi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008. Ogni responsabilità per infortuni e danni e quant'altro dovesse

comunque derivare ricadrà sull’Affidatario, senza che la Società o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo.

Qualora l’Affidatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, la Società potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice civile.

CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’Affidatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, ed in modo specifico relativamente alla qualità del servizio erogato.

Qualora, da tali controlli, il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato, l’Affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare i malfunzionamenti rilevati. Nei casi di particolare gravità o recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, ferma restando l’attivazione della procedura prevista dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula.

Enpab si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, per un ulteriore periodo di massimo 24 (ventiquattro) mesi.

Ove, per motivi non dipendenti dall’Ente, dovesse essere interrotto il servizio e, conseguentemente, la durata dell’appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto, il relativo contratto dovrà considerarsi come estinto naturalmente, senza che l’affidatario possa nulla pretendere ad alcun titolo.

CANONE

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, l'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto, è pari, per i cinque anni di servizio, ad € 450.000,00 (quattrocentottantamila/00) oltre IVA se dovuta. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 0,00, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

L'importo da corrispondere all'aggiudicatario del servizio è così suddiviso:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZI BASE: SERVIZI DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA PER LA DURATA DI 36 MESI	66140000-3 Servizi di gestione del portafoglio	P	€ 270.000,00
A) Importo a base di gara durata triennale				€ 270.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, trattandosi di servizi di natura intellettuale.				€ 00,00
A) + B) Importo complessivo				€ 270.000,00
C) Importo opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi				€ 180.000,00
A) + B) + C) Importo complessivo				€ 450.000,00

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nelle casistiche e con i limiti previste dall'art. 120, comma 1, lettere a), b), e d), e comma 2), del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Sono ammesse, inoltre, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera, sempre nei limiti del comma 2) dello stesso art. 120, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni normative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3 dell'art. 120 del Codice, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.

LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Il Direttore dell'esecuzione ordina, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

LA VERIFICA DI CONFORMITA'

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

INADEMPIMENTI E PENALITA'

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a non rispondenza dei servizi offerti rispetto a quelli richiesti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione dispone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente Direttore dell'esecuzione, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

RISOLUZIONE

La stazione appaltante può risolvere il contratto, nelle modalità previste dal Codice, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;

- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per cinque giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

PAGAMENTI DELLE FATTURE

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: PCC1W5, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Su richiesta dell'affidatario, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione prezzi avviene secondo le modalità di cui all'allegato II.2-bis al codice dei contratti.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Si applica l'Art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

NUOVE CONVENZIONI CONSIP

La stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

MODIFICHE CONTRATTUALI E PROROGHE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi previa Comunicazione all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del codice dei contratti qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

GARANZIA DEFINITIVA

L'Affidatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire ex art. 117 del Codice, prima della stipula del contratto, a favore della Società, una cauzione definitiva, da prestarsi secondo quanto previsto dal medesimo articolo 117 del decreto legislativo n. 36/2023, la quale sarà svincolata e/o restituita a conclusione del rapporto contrattuale a seguito della presentazione di una dettagliata relazione in ordine all'attività espletata.

SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

In ragione dell'importanza economica e strategica che il servizio ricopre per la ENPAB, nonché in forza delle specifiche caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto che si intende affidare e dell'esigenza di tutelare gli interessi pubblici ad esso sottesi e di garantire una più intensa tutela delle condizioni e dei rischi connessi alla natura delle prestazioni da affidare, è vietato affidare a terzi tutte o parte delle prestazioni. L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto di gara.

COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

RISERVATEZZA

L'Affidatario è obbligato a mantenere la massima riservatezza nello svolgimento dell'incarico e a non divulgare a terzi, notizie o informazioni apprese nel corso dello stesso.

Le Parti concordano che la violazione di quanto stabilito nel presente articolo comporta la facoltà di immediata risoluzione del contratto da parte della Società, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.

NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio alla documentazione di gara oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri e agli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.enpab.it/>

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

ALLEGATI:

- 1) Portafoglio Finanziario Aggregato Enpab al 31 dicembre 2024 disponibile al seguente link: <https://www.enpab.it/trasparenza-in-enpab/bilanci.html>**

Roma, lì

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

dott.